



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## CACCIA E PESCA

Determinazione N. 781 / 2016

Responsabile del procedimento: ACCORSI MASSIMO

Oggetto: MODIFICAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE N. 17806/2016 DEL 29/02/2016, INTESTATA ALL'ASSOCIAZIONE PESCATORI AMATORIALI CAVALLINO TREPORTI.

Il dirigente

Visti:

- i. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ii. l'art. 1 della L. 56/2014, il quale:
  - a. al comma 16 stabilisce, tra l'altro, che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
  - b. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
  - c. al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- iii. l'art. 19, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di caccia e pesca nelle acque interne;
- iv. la legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque interne e marittime interne della regione Veneto", in particolare:
  - a. l'art. 3, comma 4, che attribuisce alle province l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di pesca ed acquacoltura;
  - b. l'art. 4, che attribuisce alle province l'adozione di un regolamento che disciplini l'esercizio della pesca;
- v. la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);
- vi. la D.G.R. n. 949 del 28/07/2015, contenente disposizioni di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 19/1998 e in particolare stabilisce che i regolamenti

provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 9/2015 continuano ad applicarsi fino all'approvazione dei nuovi regolamenti di cui al sopra citato art. 4 della L.R. n. 19/1998;

- vii. l'art. 14 bis del "Regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della provincia di Venezia", che prevede il rilascio, a pescatori dilettanti-sportivi, di un'autorizzazione per l'esercizio della pesca in laguna di Venezia con attrezzi e modalità non previste dal precedente art. 14, al fine di "*mantenere e favorire antichi attrezzi e tradizionali modalità di pesca effettuate da soggetti qualificati nell'ambito della tradizione lagunare*";
- viii. la norma sopra citata stabilisce un numero massimo di ottanta pescatori autorizzati annualmente per ciascuno degli attrezzi tradizionali in questione e per ciascuna delle due zone, denominate rispettivamente "laguna nord" e "laguna sud", in cui viene suddivisa la laguna di Venezia, con l'eccezione degli attrezzi denominati "trimaglio" (o anche "tramaglio" o "sorbera") e "cogollo" (o "bertovello" o "reon" o "traturò"), per i quali stabilisce invece un numero massimo complessivo annuale di cinque autorizzazioni;

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. gli artt. 24 e 25 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesse:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con atto organizzativo n. 14/2015 del 23/09/2015, il Segretario Generale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana di Venezia ed ha indicato:
  - a) il Servizio Caccia e Pesca come unità organizzativa responsabile del procedimento di autorizzazione per pesche tradizionali in laguna di Venezia;
  - b) il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio di forme di pesca tradizionale in laguna di Venezia;
- iv. con disposizione di servizio n. 1/2015 del 30 novembre 2015 il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca ha conferito la responsabilità del presente procedimento al dott. Massimo Accorsi;

premesse che all'Associazione Pescatori Amatoriali Cavallino Treporti è stata rilasciata l'autorizzazione per l'esercizio, da parte di suoi soci, di forme tradizionali di pesca in laguna di Venezia, con prot. n. 17806/2016 del 29/02/2016;

dato atto che l'elenco dei pescatori autorizzati con il suddetto atto, a causa di errore materiale, riporta una attribuzione dell'uso di attrezzi diversi rispetto a quelli indicati dagli interessati e che si rende pertanto necessario procedere alla sua rettifica;

dato atto che l'esigenza di celerità del procedimento rende superflua la comunicazione d'avvio del medesimo ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990;

dato atto che:

- i. la correzione dell'errore sopra indicato non comporta il superamento del numero massimo di pescatori autorizzabili per ciascuna tipologia di attrezzo, previsto dall'art. 14 bis del regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della provincia di Venezia;
- ii. nessun pregiudizio è derivato agli altri richiedenti l'autorizzazione, in quanto per nessuna delle tipologie di attrezzo interessate dalla correzione è stato raggiunto il numero massimo di pescatori autorizzabili e pertanto sono state accolte tutte le richieste pervenute;

preso atto che il responsabile del procedimento ha proposto di procedere alla rettifica d'ufficio dell'errore materiale commesso nella compilazione degli elenchi dei pescatori autorizzati;

dato atto che per il presente procedimento sono state rispettate le norme sul conflitto di interessi e sul dovere di astensione;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 15 giorni, al netto delle sospensioni e interruzioni previste dalla L. 241/1990, nel rispetto quindi dei termini, pubblicati sul sito della Città metropolitana di Venezia alla pagina <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/procedimenti-processi.html>;

#### DETERMINA

1. di rettificare l'autorizzazione prot. n. 17806/2016 del 29/02/2016, rilasciata all'Associazione Pescatori Amatoriali Cavallino Treporti, per l'esercizio di forme di pesca tradizionali in laguna di Venezia, sostituendo l'elenco dei pescatori autorizzati allegato alla predetta autorizzazione con l'elenco allegato A al presente provvedimento, di cui fa parte integrante.

Il presente provvedimento può essere impugnato:

- con ricorso in opposizione alla Provincia di Venezia, in bollo, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 19/1998, entro 30 giorni dalla sua comunicazione;
- con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
PAOLO GABBI  
atto firmato digitalmente